ISTITUTO COMPRENSIVO "C. Alvaro" 87075 TREBISACCE (CS)
Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163
C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783
e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it
sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it
Sede Associata: Albidona

Trebisacce, 06/10/2021

Circolare n. 56
A.S. 2021/22

Ai Genitori/Tutori degli alunni Scuola I Grado
Al Personale Docente
Al Personale di segreteria
Agli Atti / Sito web

Oggetto: Validità dell'anno scolastico - deroga alla frequenza del monte ore previsto per il superamento dell'anno scolastico 2021-22.

Gentili genitori/tutori, si informa che in data 13 settembre 2021 il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto hanno deliberato, in deroga all'art. 5 c.1 del D.Lgs 62/2017 e in considerazione della pandemia da COVID-19, a condizione che in sede di scrutinio il consiglio di classe abbia sufficienti elementi per valutare i relativi livelli di apprendimento raggiunti, alcune deroghe ai ¾ del monte ore di lezione personalizzato, affinchè alcune tipologie di assenza, certe e documentate, non vadano ad incidere negativamente sul tetto minimo di validità dell'anno scolastico.

Per un tempo scuola di 30 ore. Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore circa. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Quindi **il limite massimo di assenze è pari ad ¼ del monte ore annuale, cioè 247 ore**.

Per un tempo scuola di 36 ore (Tempo Prolungato). Il monte ore annuale per gli alunni è di 1188 ore. Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 891 ore. Quindi **il limite massimo di assenze è 297 ore**.

NON verranno conteggiate le assenze esclusivamente rispetto a:

Assenze giustificate per gravi patologie

Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti

Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità

Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia

Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia

Assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati (viaggi nei paesi di origine, ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale, ecc.)

Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI

Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza

Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe

Assenze per terapie mediche certificate

Specifiche situazioni documentate dovute all'emergenza pandemica

Resta, invece, imprescindibile requisito, per il superamento dell'anno scolastico o l'ammissione all'esame di Stato, la presenza di un congruo numero di valutazioni in tutte le materie curricolari che metta il Consiglio di Classe nell'effettiva possibilità di valutare per ciascun alunna e alunno il conseguimento ed il sicuro possesso delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle Indicazioni Nazionali del 2012 e dal curricolo di istituto.

Si **invitano nell'occasione i genitori/tutori** a vigilare costantemente sulla frequenza dei propri figli, sia in presenza che in DDI, accedendo anche al Registro elettronico e al sito della scuola, nella consapevolezza che un'adeguata frequenza scolastica resta alla base di un'adeguata e completa valutazione. Si ricorda, infine, che tale deroga non sottrae i genitori/tutori dal dover garantire il diritto di istruzione ai propri figli nonché la rilevanza penale dell'elusione dell'obbligo scolastico.

Il superamento del limite massimo di assenze, se non riferite ai casi eccezionali previsti, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

Si invitano i docenti del Consiglio di classe e, in particolare, il coordinatore, a monitorare costantemente il numero di assenze degli alunni. Nel caso si presenti una situazione a rischio, è opportuno informare subito la famiglia, attraverso una comunicazione scritta (da ripetere nel corso dell'anno), in cui si avvisino chiaramente l'alunno ed i genitori circa il tetto massimo di assenze tollerate (rispetto al monte ore personalizzato), il numero di ore di assenza raggiunto sino a quel momento, le conseguenze prodotte dal

superamento di tale tetto e la possibilità di ottenere una deroga, tramite presentazione di adeguata documentazione, se la motivazione delle assenze rientra tra quelle deliberate dal collegio dei docenti.

L'Ufficio scrivente, certo della consueta e fattiva collaborazione da parte di tutti, nell'interesse esclusivo degli alunni, invia cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Antonio SOLAZZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93